

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE**

**N. 5/NAZ**

presentata dai Consiglieri regionali  
SORU - DERIU - CORRIAS - FUNDONI - PIANO - PILURZU - PISCEDDA - SAU - SOLINAS Antonio

il 16 febbraio 2026

Modifica all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la soppressione del riferimento alla collocazione preferenziale dei detenuti sottoposti a regime speciale in aree insulari

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DEI PROPONENTI**

La presente proposta di legge nazionale interviene sull'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il regime penitenziario speciale applicabile ai detenuti sottoposti al cosiddetto "carcere duro", modificando il comma 2-quater nella parte in cui prevede, come criterio preferenziale, la collocazione dei detenuti in aree insulari. Tale previsione, pur ispirata a esigenze di ordine e sicurezza pubblica, finisce per riproporre una concezione dell'insularità come sinonimo di isolamento e marginalità. Un'impostazione che risulta in contrasto con il nuovo articolo 119 della Costituzione, il quale promuove il superamento delle condizioni di svantaggio legate all'insularità e valorizza tali territori in un'ottica di sviluppo e coesione. L'associazione automatica tra insularità e segregazione appare dunque non solo simbolicamente problematica, ma anche incoerente con il quadro costituzionale vigente, in quanto utilizza il dato geografico come strumento di separazione anziché come elemento da sostenere e integrare attraverso adeguate politiche pubbliche.

La proposta di legge nazionale propone pertanto l'abrogazione del riferimento alla preferenziale destinazione dei detenuti in regime speciale alle aree insulari, lasciando inalterate le garanzie di sicurezza previste dall'ordinamento. Resta infatti ferma la possibilità di collocare tali detenuti in istituti a loro esclusivamente dedicati o in sezioni speciali logisticamente separate dal resto dell'istituto.

L'intervento normativo, quindi, non incide sull'efficacia del sistema di tutela dell'ordine pubblico, ma rappresenta un passo coerente con il principio costituzionale di valorizzazione dei territori insulari, contribuendo a superare una visione ormai superata dell'insularità come fattore di isolamento.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Articolo 1

Modifica dell'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975, in materia di collocazione degli istituti dedicati ai detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione

1. Nel primo periodo del comma 2-quater dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e successive modifiche ed integrazioni, le parole "collocati preferibilmente in aree insulari" sono soppresse.

### Articolo 2

#### Norma finanziaria

1. La presente legge comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.